

# GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882

ROMA — VENERDI' 7 APRILE

NUM. 83

ASSOCIAZIONI.		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	{ Roma .....	L.	11	21 40
	{ Per tutto il Regno .....	"	13	25 48
Giornale senza Rendiconti.....	{ Roma .....	"	9	17 32
	{ Per tutto il Regno .....	"	10	19 36
Esterio aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Asso- ciazioni decorrono dal 1° del mese.				

## IN SERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di co-  
lonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono esclusivamente  
alla Tipografia BREIDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno  
ed all'Esterio agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

*Il Numero 678 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e  
dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Considerata la convenienza di separare dagli Istituti d'insegnamento quanto riflette la conservazione dei monumenti e delle opere d'arte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Le gallerie, le pinacoteche ed i Musei archeologici annessi alle Università, alle Accademie ed Istituti di belle arti, cesseranno di far parte dei detti Istituti scientifici o artistici, ed avranno amministrazione propria, con impiegati compresi nel ruolo unico del personale stabilito con altro Nostro decreto di pari data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1882.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, il Guardasigilli: G. ZANARDELLI.

*Il Num. CCCCLXXXI (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare) della  
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il  
seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni nominative, sedente in Civitanova Marche (provincia di Macerata), col nome di *Banca Popolare Cooperativa in Civitanova Marche*, col capitale nominale di lire

10,000, diviso in numero 400 azioni da lire 25 ciascuna, e colla durata di 50 anni, decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;  
Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;  
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative, denominatasi *Banca Popolare Cooperativa in Civitanova Marche*, sedente in Civitanova Marche, ivi costituitasi e retta dallo statuto che risulta inserito all'atto pubblico del 9 dicembre 1881, rogato dal notaro Giacomo Zepponi; è autorizzata, e lo statuto predetto è approvato, salve le modificazioni seguenti:

a) Nell'articolo 3 sono soppresse le parole: « divise in due serie, ecc. » fino alle altre: « secondo gli articoli 8 e 9. »

b) Nell'articolo 4, dopo la parola « obbligazioni » sono inserite le parole: « salvo l'osservanza delle leggi vigenti. »

c) Nell'articolo 8 sono cancellate le parole: « della prima serie. »

d) L'articolo 9 è soppresso;

e) In fine dell'articolo 32 sono aggiunte le parole seguenti: « purchè le somme da darsi su pegno non sieno inferiori a lire cinquanta. »

f) In fine dell'articolo 52 sono aggiunte le seguenti parole: « Nei casi previsti dall'articolo 148 del Codice di commercio, l'assemblea ha facoltà di eleggersi volta per volta un presidente proprio. »

Art. 2. La Società contribuirà nelle spese degli uffizi d'ispezione per lire 20 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, il Guardasigilli: G. ZANARDELLI.